



Roma, 27 febbraio 2014
Protocollo: 4306/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°44

Oggetto: Controlli INPS sulle società e associazioni sportive- vigilanza-indicazioni operative – Nota del Ministero del Lavoro del 21 febbraio 2014 –

Con la nota n.37/0004035 del 21 febbraio 2014, diretta alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro e all'INPS- Direzione centrale entrate e Direzione centrale vigilanza e prevenzione e contrasto all'economia sommersa -, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva – nel riconoscere la valenza sociale dell'attività sportiva dilettantistica, ritiene opportuno porre un freno alle verifiche e controlli dei rapporti per prestazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, anche nella considerazione che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche "ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS".

Nella nota ministeriale viene evidenziata la funzione sociale svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, disciplinate dall'art. 90 della legge n. 289/2002, che, peraltro, godono di un particolare trattamento fiscale, sempre che siano caratterizzate dall'assenza di finalità lucrative, siano riconosciute dal CONI e siano iscritte nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso CONI. Il riconoscimento da parte del CONI, al quale è assegnato dall'art. 7 del D.L. n. 136/2004 (conv. dalla legge n. 186/2004), *il compito di certificare la effettiva attività svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche*, costituisce il presupposto per l'applicazione del citato trattamento di favore. Ciò delinea, pertanto, una netta differenziazione tra le predette società e associazioni e le realtà imprenditoriali che gestiscono lo sport con fini di lucro.

Con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle SSD e ASD "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, nella nota ministeriale viene altresì segnalato l'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 (conv. dalla legge n. 14/2009), secondo il quale "nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" – ossia le attività che il TUIR sottopone al regime fiscale proprio dei 'redditi diversi' – sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

La disposizione, continua la nota ministeriale, fornisce l'interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell'art. 67 del TUIR e *“non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine di 'attività sportiva' ”*.

La nota del Ministero del Lavoro evidenzia, poi, che la formazione didattica e preparazione sono le attività che gli istruttori e gli allenatori operanti all'interno delle SSD e delle ASD svolgono in forma dilettantistica. A tale riguardo viene richiamata la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, dell'Agenzia delle entrate con la quale è stato precisato che *“il richiamato art. 35, comma 5 del D.L. n. 207 del 2008, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti dei soggetti che svolgono le attività di formazione didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate.....a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva”*.

Anche l'ENPALS con circ. n. 18/2009 ha affermato che, *“per la connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a quest'ultime funzionali”*.

A tale riguardo, questa L.N.D. ricorda che l'Agenzia delle entrate con la circolare n.34/E del 26 marzo 2001, ebbe a precisare che *“rientrano nella disciplina di cui all'art. 81 (ora 67) del TUIR, tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Trattasi di compensi, quali le indennità di trasferta o i rimborsi di spesa, corrisposti a figure dirigenziali, non legati con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne, ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo”*.

La nota del Ministero del Lavoro segnala, poi, che il trattamento di favore è stato esteso, con l'art. 90, comma 3, lett. a), della legge n. 289/2002, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e che l'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (concernente attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), esclude dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII (lavoro a progetto e lavoro occasionale) *“i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive.....riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*.

In conclusione, la nota ministeriale ravvisa l'opportunità che l'attività di vigilanza da parte dei dipendenti Uffici venga concentrata ***“sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche”***.

* * *

A commento finale della nota fin qui illustrata, la L.N.D. auspica che anche gli organi dell'amministrazione finanziaria, riconoscendo la rilevante funzione sociale dell'associazionismo sportivo dilettantistico e tenendo conto del riconoscimento ai fini sportivi effettuato dal CONI, a sua volta delegato dal legislatore a certificare la specifica attività sportiva delle singole società e associazioni sportive dilettantistiche, concentrino le loro sinergie, atte a combattere l'evasione fiscale, su realtà imprenditoriali di ben diversa caratura.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio